



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Data 29/03/2019

N. 9 del Reg.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventinove** del mese di **Marzo** alle ore **09.00** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERE	Presente	CONSIGLIERE	Presente
1- MARIKA BOLOGNESE	SI	12- MARILENA SARCHIONE	NO
2- ANTONIO M. BOSCHETTI	SI	13- EUGENIO SPADANO	SI
3- EMANUELA DE NICOLIS	SI	14- ANGELICA TORRICELLA	SI
4- CARMEN DI FILIPPANTONIO	SI	15- FABIO ORLANDO TRAVAGLINI	SI
5- CARLA ESPOSITO	SI	16- GIANMARCO TRAVAGLINI	SI
6- TONY FAGA	SI	17- MARICA MICHELA ZINNI	SI
7- GENNARO LUCIANO	SI		
8- TIZIANA MAGNACCA - Sindaco	NO		
9- ELISA MARINELLI	SI		
10- GIOVANNI MARIOTTI	SI		
11- ROBERTO ROSSI	SI		

Presenti 15

Assenti 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Dott. **EUGENIO SPADANO** nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario Generale Dott. **ALDO D'AMBROSIO**.

La seduta è PUBBLICA.

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2019

Si dà atto che sono presenti in aula n. 15 consiglieri – Assenti 2 : Magnacca e Sarchione

Sono altresì presenti tutti i componenti la Giunta Municipale ad eccezione degli Assessori Faienza e Lippis

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n.42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n.201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- la legge di Stabilità 2014, L.n.147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che la legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

RICHIAMATE:

- la delibera consiliare n. 17 del 3/05/2016 con la quale sono state confermate per l'anno 2016 le aliquote IMU approvate nell'anno 2015 con delibera consiliare n. 17 del 23/05/2015 e le aliquote TASI e detrazioni approvate con delibera consiliare n.18 del 23/05/2015;
- la delibera consiliare n.15 del 29/03/2017 con la quale sono state confermate le aliquote IMU e TASI e detrazioni approvate con delibere consiliari di cui sopra;
- la delibera consiliare n.11 del 13/03/2018 con la quale per l'anno 2018 sono state confermate le aliquote IMU e TASI e detrazioni approvate con delibere consiliari di cui sopra;

RITENUTO di dover provvedere per l'anno 2019 a confermare le medesime aliquote IMU e TASI deliberate per l'anno 2018 ;

RICHIAMATI:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- d) l'art.151, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, modificato dal D.Lgs. n.126/2014, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2019

essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze"

e) il D.M. Interno 7 dicembre 2018 (G.U. Serie Generale n.292 del 17/12/2018) che ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 degli enti locali;

f) il D.M. Interno 25 gennaio 2019 (G.U. Serie Generale n.28 del 02/02/2019) che ha differito al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 degli enti locali;

SENTITA in merito la Commissione Consiliare Bilancio seduta del 19/03/2019;

VISTO il parere favorevole reso, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica, parere inserito nell'originale del presente atto;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art.49, 1° comma, del D.Lgs.267/2000, dal responsabile del Servizio Finanziario, parere inserito nell'originale del presente atto;

VISTO inoltre il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari reso dal Segretario Generale, nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'art.97, 2° comma, del T.U. – D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

ACCERTATA la propria competenza a deliberare ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

- l'art.13 del D.L. 6.12.2011, n.201 , convertito dalla L.22.12.2011, n.214 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 1, commi da 639 a 731 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e smi;
- D.L.6 marzo 2014, n.16;
- la Legge 28.12.2015, n.208;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento IUC approvato delibera di C.C.le n. 11 in data 6 maggio 2014 e modificato con delibera di C.C.le n.33 del 26/09/2014 e con delibera di C.C.le n. 16 del 23/05/2015 ;

CON votazione resa nella forma palese per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti – Assenti 2 : Magnacca e Sarchione:

favorevoli 10

contrari 5 (Mariotti – Luciano – Boschetti – Bolognese – Travaglini Fabio)

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di confermare per l'anno 2019, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e le aliquote TASI deliberate per l'anno 2018 con atto consiliare n. 11 del 13/03/2018
2. di riassumere le aliquote IMU e TASI così come deliberate per l'anno 2018 e confermate per l'anno 2019 come segue:

in riferimento all'Imposta municipale propria (IMU)

<p><u>0.00 per cento</u></p> <p><u>(Esenzione Legge80/2014 art.9-bis)</u></p>	<p>Per una ed una sola unità immobiliare e relative pertinenze (quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</p> <p>I cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), pensionati nei rispettivi Paesi di residenza devono far pervenire entro il termine di presentazione della dichiarazione IUC relativa all'anno interessato una dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000 nella quale si attestino le condizioni di cui sopra. Il Comune si riserva di procedere all'accertamento dei requisiti dichiarati attraverso la richiesta della documentazione probatoria.</p>
<p><u>Riduzione del 50% della base imponibile</u></p> <p><u>0,89 per cento</u></p> <p><u>Aliquota ordinaria</u></p>	<p>Per gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), in presenza dei requisiti stabiliti dalla Legge 28/12/2015 n.208.</p>
<p><u>Riduzione del 50% della base imponibile</u></p> <p><u>0,76 per cento</u></p> <p><u>Aliquota agevolata</u></p>	<p>Per gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), in presenza dei requisiti stabiliti dalla Legge 28/12/2015 n.208.</p> <p>La predetta agevolazione spetta in ogni caso esclusivamente solo se il comodatario risulta non essere titolare di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili (si intendono per esse anche le aree fabbricabili e i terreni agricoli) siti su tutto il territorio nazionale e che l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del suo nucleo familiare valido per l'anno di tassazione non sia superiore a € 10.000,00.</p> <p>Per beneficiare della presente agevolazione il soggetto passivo deve presentare entro il 31 dicembre di ogni anno la dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000 attestante la destinazione ad abitazione principale e relative pertinenze derivante dalla concessione in uso gratuito, allegando copia del contratto di comodato registrato e il mod. ISEE relativo al nucleo familiare del comodatario.</p>
<p><u>0,76 per cento</u></p>	<p>Per tutti gli immobili ad uso produttivo rientranti nella categoria catastale D</p>
<p><u>0,89 per cento aliquota ordinaria</u></p>	<p>Alla seguente aliquota sono soggetti indistintamente tutti gli altri immobili, non indicati nei casi sopracitati compresi i terreni rientranti nella definizione tributaria di "area edificabile".</p>

3. di stimare in € 3.650.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2019 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute che vanno ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale;

4. in riferimento al pagamento della TASI per l'anno 2019 di confermare le seguenti aliquote, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015:

Fattispecie	Aliquota
<p>Abitazione principale e relative pertinenze (Solo categorie non esenti: A/1, A/8, A/9)</p> <p>Detrazioni di € 60,00 per unità immobiliari e pertinenze annesse adibite ad abitazione principale a condizione che l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare valido per l'anno d'imposizione non sia superiore ad € 8.000,00.</p> <p>Detrazioni di € 40,00 per unità immobiliari e pertinenze annesse adibite ad abitazione principale a condizione che l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare valido per l'anno d'imposizione non sia superiore ad € 10.000,00.</p> <p>Al fine di ottenere il beneficio, il soggetto passivo interessato deve presentare al Comune-Ufficio Tributi entro il 31 dicembre di ogni anno una istanza allegando il modello ISEE.</p>	<p>1,7 per mille</p>
<p>Fabbricati rurali ad uso strumentale</p>	<p>1,0 per mille</p>
<p>Abitazioni e pertinenze tenute a disposizione</p>	<p>1,7 per mille</p>
<p>Altri immobili ed aree fabbricabili</p>	<p>1,7 per mille</p>
<p>Per gli immobili concessi in uso gratuito al parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), in presenza dei requisiti stabiliti dalla Legge 28/12/2015 n.208.</p>	<p>Riduzione del 50% della base imponibile</p> <p>1,7 per mille</p> <p>Aliquota ordinaria</p>
<p>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (Beni merce)</p>	<p>1,0 per mille</p>
<p>Per gli immobili di categoria C1 (Negozi e botteghe) C3 (laboratori per arti e mestieri) e D, nelle quali il soggetto passivo o l'utilizzatore (in caso di locazione) nell'anno d'imposizione, intraprende una attività d'impresa con l'assunzione di almeno 1 dipendente. L'esenzione non spetta a coloro che cessano l'attività e ne intraprendono un'altra con lo stesso codice attività entro sei mesi dalla cessazione, e alle attività che costituiscono una mera prosecuzione dell'attività precedente, anche nel caso si tratti di soggetti diversi. Quest'ultima fattispecie si verifica quando l'attività non presenta il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale ma che viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità (conferimento dell'unica azienda in società, donazione d'azienda padre-figlio, successione d'azienda, cessione d'azienda, operazione di trasformazione, scissione o fusione d'azienda, scioglimento di una società di persone con prosecuzione dell'attività da parte di un socio). Costituisce, inoltre, sostanziale continuità di attività, ancorché, svolta da altro soggetto, quella iniziata con denuncia SCIA, presso locali già precedentemente adibiti, nei 30 giorni antecedenti, alla stessa tipologia di attività produttiva;</p> <p>Al fine di ottenere il beneficio, il soggetto passivo interessato deve presentare al Comune-Ufficio Tributi entro il 31 dicembre di ogni anno una dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000 nella quale si attesti le condizioni di cui sopra. Il Comune si riserva di procedere all'accertamento dei requisiti dichiarati attraverso la richiesta della documentazione probatoria.</p>	<p>0,0 per mille</p>

5. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;
6. di stimare in €. 1.500.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detraioni di cui sopra, tenendo conto delle modifiche apportate alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 le quali comportano una perdita di gettito, per l'ente alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale;
7. di stabilire in €. 2.887.961,21 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura parziale è finalizzato il gettito della TASI, come illustrato nella tabella sotto indicata :

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Programma 2 Sistema Integrato di sicurezza urbana	€ 673.748,46
2	Missione 9 Sviuppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	€ 239.628,75
3	Missione 10 Trasporti e diritto alla viabilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	€ 1.101.826,00
4	Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio	€ 171.105,00
5	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e Stato Civile	€ 302.990,00
6	Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	€ 87.578,00
7	Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	€ 196.776,00
8	Missione 12 Diritti sociali, politiche e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	€ 114.309,00
	TOTALE	2.887.961,21

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2019

8. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 21 ottobre, ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
9. di pubblicare le aliquote **IMU e TASI 2019** sul sito internet del Comune;

Successivamente il Consiglio Comunale, stante l'urgenza, con separata unanime votazione resa dai n. 15 consiglieri presenti e votanti – Assenti 2 : Magnacca e Sarchione:

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D..Lgs. n. 267/2000.

Di seguito si è passati alla trattazione del successivo punto iscritto all'o.d.g. dell'odierna seduta

6. DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2019

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, EUGENIO SPADANO:

Punto numero sei all'ordine del giorno, determinazione aliquote imposta municipale propria IMU e tassa servizi indivisibili TASI, conferma aliquote per l'anno 2019. Prego la parola alla presidente Di Filippantonio per l'illustrazione.

CONSIGLIERE, CARMEN DI FILIPPANTONIO:

Si confermano le aliquote per l'IMU e la TASI, quelle approvate nell'anno 2019 per quanto riguarda l'IMU e nell'anno 2014 per quanto riguarda la TASI e comunque sempre confermate.


PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, EUGENIO SPADANO:

Si apre la discussione, ci sono interventi? Se non c'è dichiarazione di voto, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora 10 favorevoli e cinque contrari. Immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? All'unanimità.



In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**
(art. 49 – comma 1 – TUEL – D.Lgs. n. 267/2000)

data 18 MAR. 2019



F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angiolina Colameo

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere **FAVOREVOLE**
(Art. 49 – comma 1 – TUEL – D.Lgs. n. 267/2000)

data 18 MAR. 2019



F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Silvia Torricella)


IL Presidente CONSIGLIO COMUNALE
F.to (Dott. EUGENIO SPADANO)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. ALDO D'AMBROSIO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio elettronico del Comune (www.comune.sansalvo.ch.it/albo_pretorio_on_line/home.php) e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, al

Li 16 APR. 2019 ¹⁰⁵⁵



IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. ALDO D'AMBROSIO)

ESEGUIBILITA':


La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

ESECUTIVITA':

La presente deliberazione diviene esecutiva dal 12 MAR. 2019 in quanto decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. n. 267/2000

San Salvo, li

13 APR. 2019



IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. ALDO D'AMBROSIO)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Aldo D'Ambrosio)